



## *Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**Visto** il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

**Vista** la Strategia italiana per la Banda Ultralarga 2023-2026 – approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) – che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la Comunicazione “2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade”;

**Vista** la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga*”, come integrata dalla Delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione Banda ultra larga)*”;

**Vista** la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

**Vista** la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, n. 9, recante “*Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico*”, che ha approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 14-20 del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione nella titolarità del Ministero destinatari di assegnazioni di risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020;

**Vista** la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante “*Fondo sviluppo e coesione – Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione*”, che, ai sensi dell'articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC e disciplina le procedure di riprogrammazione dei PSC;

**Visto** l'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha definito la dotazione iniziale del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, stabilendone la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

**Vista** la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 78, recante “*Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del*

*ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, che dispone il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC dei precitati Ministeri;*

**Vista** la nota informativa (prot. MIMIT n. 26562 del 13 marzo 2025) con la quale l’Autorità Responsabile del PSC MIMIT 14-20 ha informato il Comitato di Sorveglianza del Piano circa la destinazione delle economie accertate nell’ambito dell’Area tematica 02 – “Digitalizzazione” per il finanziamento di interventi di sviluppo tecnologico valutati positivamente dal punto di vista tecnico dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) nelle riunioni del 7 agosto 2024 e del 6 luglio 2023 in riferimento alla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026;

**Visti** gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**Vista** la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cbersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

**Visto** il regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cbersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’Unione;

**Visto** il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cbersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza);

**Visto** il regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 2024;

**Visto** il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «*de minimis*» (UE) n. 1407/2013;

**Visto** l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**Visto** l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale “*Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi*

*relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;*

**Visto** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” e successive modifiche e integrazioni;

**Visti** gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l’articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

**Vista** la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**Visto** l’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

**Visto** il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici*”, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

**Visto** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 agosto 2020, recante “*Piano voucher sulle famiglie a basso reddito*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 1° ottobre 2020;

**Visto** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2021, recante “*Piano voucher fase 2, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2022;

**Visto** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 aprile 2022, recante modifica del sopramenzionato decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2022;

**Considerato** che in data 22 aprile 2023 si è conclusa la consultazione pubblica riguardante il “*Piano Voucher per l’incentivazione della domanda di connettività delle imprese - Servizi applicativi*”;

**Tenuto conto** degli esiti della consultazione pubblica, da cui è emerso un generale interesse nei confronti di voucher volti ad agevolare servizi cloud e di cyber security;

**Ritenuto** opportuno sostenere la domanda di servizi di cloud computing e cyber security attraverso il riconoscimento di un contributo alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi funzionale all’acquisizione di servizi innovativi nell’ambito dei predetti ambiti;

## DECRETA

### Art. 1.

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) “*lavoratore autonomo*”: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

c) “*PMI*”: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento GBER;

d) “*Registro nazionale degli aiuti*”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “*de minimis*” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

e) “*regolamento n. 21007/24*”: regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f) “*regolamento de minimis*”: regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

g) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2.**  
*(Finalità)*

1. Il presente decreto definisce gli interventi di sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security da parte di *PMI* e *lavoratori autonomi*, a fronte dell'acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso, al fine di promuovere lo sviluppo e l'adozione di servizi applicativi digitali innovativi.

2. Al fine di favorire la transizione digitale dei soggetti di cui al comma 1, nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, sono ritenuti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto unicamente i servizi nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli nella disponibilità dei predetti soggetti e/o i servizi che costituiscono un miglioramento delle soluzioni già in uso da parte degli stessi.

**Art. 3.**  
*(Dotazione finanziaria e modalità di attuazione)*

1. Tenuto conto di quanto esposto in premessa, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente decreto, sono pari a euro 150.000.000,00 (*centocinquanta milioni/00*), a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014-2020.

2. Allo scopo di assicurare il contributo del Piano sviluppo e coesione del *Ministero* al rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, una quota pari a euro 71.065.813,34 delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai piani di spesa da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Le risorse di cui al comma 1 potranno essere incrementate da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza unionale.

4. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi, incluse le verifiche, funzionali alla gestione della misura di cui al presente decreto, il *Ministero* può ricorrere a soggetti individuati anche ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1, entro il limite massimo del 2,5% delle medesime risorse.

**Art. 4.**  
*(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le *PMI* e i *lavoratori autonomi*, operanti sull'intero territorio nazionale che, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 7, dispongono di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 devono:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e risultare "attive";
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) essere in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del *regolamento de minimis*;
- f) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 4.

3. I *lavoratori autonomi* non tenuti all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese richiesto ai sensi del comma 2, lettera a), devono essere in possesso unicamente della partita IVA, fatti salvi l'avvenuta iscrizione all'ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l'esercizio dell'attività professionale interessata, nonché il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, ove compatibili e ferme restando le specifiche modalità di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attività esercitate.

4. Non sono, in ogni caso, ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti:

- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

## **Art. 5.**

### *(Piani di spesa ammissibili)*

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 4 per l'acquisizione di uno o più servizi di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud. Tale acquisizione può avvenire tramite l'acquisto diretto di uno o più servizi, ovvero tramite la sottoscrizione di un abbonamento, ovvero adottando una combinazione delle modalità indicate. I predetti servizi devono essere ricompresi nell'elenco di seguito riportato:

- a) soluzioni hardware cyber security: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch sicuri; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- b) soluzioni software cyber security: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- c) servizi cloud infrastrutturali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS); database;
- d) servizi Cloud SaaS: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP); software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM);
- e) servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi.

2. Tutti i servizi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1, devono essere qualificati come servizi cloud di livello 1 (QC1) ai sensi del *regolamento n. 21007/24*, nonché devono essere forniti da soggetti privati abilitati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) all'erogazione dei predetti servizi.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i piani di spesa di cui al presente articolo devono:

- a) avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi tra quelli indicati al comma 1;
- b) essere collegati, nelle fattispecie diverse da quella di cui alla lettera a), ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell'abbonamento ecceda il predetto termine di 24 mesi, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

4. In coerenza con la finalità dell'intervento disciplinato dal presente decreto, non sono ammissibili alle agevolazioni le spese connesse all'acquisto, anche tramite la sottoscrizione di abbonamenti, di uno o più servizi di cui al comma 1 aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

5. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente decreto, le spese connesse alla realizzazione dei piani di cui al presente articolo non devono risultare inferiori a euro 4.000,00 (*quattromila/00*).

## **Art. 6.**

### *(Agevolazioni concedibili)*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto e sono pari al 50% (*cinquanta percento*) delle spese ammissibili per l'acquisizione dei servizi

di cui all'articolo 5, comma 1, secondo le modalità previste dal medesimo comma, e per un importo, comunque, non superiore a euro 20.000,00 (*ventimila/00*).

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi del *regolamento de minimis* e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "*de minimis*", nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

#### **Art. 7.**

##### *(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

2. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, i soggetti di cui all'articolo 4, una volta individuati i fornitori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, nonché la modalità di acquisizione e la tipologia di servizi attivabile dai medesimi fornitori, tra quelli indicati al comma 1 del medesimo articolo 5, presentano un'apposita istanza, a pena di invalidità, attraverso il portale telematico all'uopo reso disponibile. I termini e le modalità di presentazione dell'istanza sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*. Con il medesimo provvedimento possono essere, altresì, fornite ulteriori specificazioni funzionali alla corretta attuazione dell'intervento regolato dal presente decreto.

3. L'istanza di agevolazione di cui al comma 2, deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dei servizi prescelti tra quelli indicati all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione delle modalità di acquisizione e, se del caso, del relativo abbonamento;
- c) il nome dei fornitori dei servizi di cui alla lettera b), che devono necessariamente essere ricompresi tra quelli abilitati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto;
- d) la durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l'acquisto diretto di uno o più servizi dai fornitori di cui alla lettera c), ovvero la durata prevista dell'abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi, da sottoscrivere con il fornitore di cui alla medesima lettera c) negli altri casi;
- e) l'importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
- f) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

4. Unitamente alla domanda di cui al comma 2 devono essere trasmesse:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps, l'effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e il miglioramento previsto attraverso l'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, lettera b), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
- c) le offerte per l'acquisto dei servizi di cui al comma 3, lettera b), con l'indicazione delle relative voci di costo. Dalle offerte deve evincersi lo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l'upgrade garantito attraverso i servizi ricompresi nell'offerta ovvero deve emergere, in caso di attivazione di un nuovo servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente.

5. Alle domande presentate è attribuito il codice unico di progetto (CUP) identificativo delle stesse. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di agevolazione.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti richiedenti, aventi i requisiti previsti dal presente decreto, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

7. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le istanze presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che risultano prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine è inviata specifica comunicazione.

## **Art. 8.**

### *(Istruttoria e concessione delle agevolazioni)*

1. Il *Ministero*, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all'articolo 7, avvia le attività istruttorie verificando:

- a) la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa;
- b) il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto;
- c) la corretta qualificazione del soggetto individuato per la fornitura dei servizi oggetto dell'istanza.

2. Il *Ministero* può richiedere all'impresa proponente i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dall'impresa entro il termine indicato, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

3. Le verifiche istruttorie di cui al comma 1 sono espletate entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 2. In caso di esito positivo delle predette verifiche, il *Ministero*, determinate le agevolazioni concedibili, procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni e ai connessi adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul *Registro nazionale degli aiuti*.

4. Nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi che precedono si provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 3, procedono, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al medesimo comma, alla sottoscrizione del contratto con il fornitore per l'attivazione dell'eventuale abbonamento di servizi oggetto delle agevolazioni, dandone comunicazione al *Ministero* con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2.

## **Art. 9.**

### *(Erogazione delle agevolazioni)*

1. L'erogazione delle agevolazioni spettanti avviene in non più di due quote di cui la prima all'avvenuto sostenimento di almeno il 50% del piano di spesa e la seconda ed ultima a seguito dell'avvenuta ultimazione del medesimo piano; resta ferma la possibilità di richiedere le agevolazioni in una unica quota ad avvenuta ultimazione del piano di spesa. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, sono fornite le necessarie precisazioni ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando che l'erogazione delle agevolazioni non potrà essere richiesta prima del termine che sarà indicato con il medesimo provvedimento.

2. In caso di recesso dall'eventuale abbonamento entro il predetto termine di 24 mesi, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al *Ministero*.

3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, un'apposita istanza unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture emesse connesse all'erogazione dei servizi oggetto di agevolazione e nella documentazione che ne attesta l'avvenuto pagamento. Le predette fatture devono riportare il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4. Il *Ministero*, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 3, procede ad accertare la regolarità della documentazione trasmessa, la corrispondenza della stessa con quanto dichiarato dal soggetto richiedente in sede di domanda, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602 e, in relazione alle imprese, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, il *Ministero* procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nell'istanza di cui al comma 3.

#### **Art. 10.** *(Variazioni)*

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a comunicare:

- a) l'eventuale recesso anticipato dall'abbonamento, ove previsto, oggetto delle agevolazioni;
- b) l'eventuale variazione del soggetto fornitore dei servizi oggetto delle agevolazioni.

2. Le variazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), quest'ultima nel solo caso di abbonamento, determina l'interruzione della fruizione dell'agevolazione da parte del soggetto beneficiario a decorrere dalla data di recesso dall'abbonamento o di variazione del fornitore e la perdita del diritto di beneficiare dell'eventuale contributo residuo connesso all'abbonamento medesimo.

#### **Art. 11.** *(Controlli)*

1. Il *Ministero* procede allo svolgimento di controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di agevolazione nonché di istanza di erogazione dell'agevolazione concessa.

2. Il *Ministero* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero* e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite.

## **Art. 12.**

*(Revoca del contributo)*

1. Le agevolazioni concesse sono revocate qualora:

- a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
- b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria nel corso dell'iter agevolativo disciplinato dal presente decreto;
- c) il soggetto beneficiario ometta di comunicare tempestivamente il recesso dal contratto di abbonamento ovvero la variazione del soggetto fornitore dei servizi;
- d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all'articolo 11;
- e) vengano accertate variazioni ai sensi dell'articolo 10 ritenute non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni.

## **Art. 13.**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)) e dell'adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, è definito l'elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO